



NOTAIO
BENEDETTO PETRACHI

Repertorio N.**93.450**

Raccolta N.**34.730**

Verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione Marco

6,31 - ODV.

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Brindisi

Il ventiquattro ottobre duemilaventi, in Surbo nei locali

il 29/10/2020

della Chiesa Santa Lucia alla via Brenta n.45, ove richie-

al n. 8165

sto, alle ore diciannove.

Avanti a me Dottor Benedetto **PETRACHI**, Notaio in Brindisi,

iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Brindisi,

è presente

- SANTORO Rossano, nato a Carmiano (LE) il 27 Luglio 1960

(SNT RSN 60L27 B792V), residente in Lecce alla Via France-

sco Sellitto n.15, il quale dichiara di intervenire nel pre-

sente atto nella sua qualità di socio nonchè Presidente del

Consiglio Direttivo e legale rappresentante della "**Associa-**

zione Marco 6,31 - ODV" con sede in Lecce alla via

F.Sellitto n.15, codice fiscale n.**93065060753**, partita Iva

n. **04569380753**, ed iscritta al n.**LE-301990** del R.E.A. pres-

so la CCIAA di Lecce, indirizzo PEC:marco6.31@legalmail.il,

costituita con atto per notaio Andreina DE NUNZIO di Galato-

ne del 22 agosto 2003, repertorio n.21, raccolta n.12, regi-

strato a Gallipoli il 29 Agosto 2003 al n.579/I, regolarmen-

te riconosciuta come persona giuridica dalla Regione Puglia

ed iscritta al n.652 del Registro Regionale delle ODV, i-

scritta all'Albo Comunale delle Associazioni al n.8, nonché

	iscritta al registro delle strutture e dei servizi autoriz-	
	zati all'esercizio delle attività socio-assistenziali desti-	
	nate i disabili al n.828 del 21 ottobre 2015.	
	Il comparente cittadino italiano, della cui identità perso-	
	nale, qualità e poteri idonei io Notaio sono certo, mi ri-	
	chiede di far constare da verbale quanto l'assemblea straor-	
	dinaria della predetta "Associazione Marco 6,31 - ODV andrà	
	a deliberare.	
	Io Notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto se-	
	gue.	
	Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente SANTORO	
	Rossano il quale dichiara e premette:	
	- che con "Verbale di assemblea straordinaria di Associazio-	
	ne O.N.L.U.S." ai rogiti per me notaio del 25 Luglio 2020	
	repertorio n.93.013, raccolta n.34.393, registrato presso	
	l'Agenzia delle Entrate di Brindisi in data 29 Luglio 2020	
	al n.5425/1T, depositato presso la CCIAA di Lecce in data	
	29 Luglio 2020 con Prot.N.36349, e regolarmente iscritto in	
	data 03 Settembre 2020 l'assemblea deliberò:	
	- "di modificare la denominazione in " Associazione Marco	
	6,31 - ODV " che, ove previsto, potrà utilizzare nella deno-	
	minazione anche l'acronimo "Ass. Marco 6,31 ETS" con l'i-	
	scrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS) allorquando istituito;	
	- di adottare un nuovo statuto sociale contenente tutti gli	

	adeguamenti previsti dalla legge";	
	- che in prima convocazione fu convocata in questo stesso	
	luogo per il 24 luglio 2020 alle ore 8,00 e si presentarono	
	soltanto tre associati e quindi non si raggiunse il minimo	
	di presenze stabilito dallo statuto per deliberare valida-	
	mente;	
	- che in seconda convocazione furono presenti oltre sé mede-	
	simo, n.30 (trenta) associati, di persona o per delega, su	
	un totale di n.80 (ottanta) regolarmente iscritti nel libro	
	soci.	
	Dopo tale premessa SANTORO Rossano dichiara:	
	- che in questo giorno, luogo ed ora è stata regolarmente	
	convocata in prima convocazione l'assemblea straordinaria	
	della predetta associazione per deliberare sul seguente or-	
	dine del giorno:	
	1) conferma di quanto deliberato con il verbale di assem-	
	blea straordinaria del 25 Luglio 2020;	
	2) trasferimento della sede legale da Lecce a Surbo.	
	3) varie ed eventuali;	
	- che sono presenti oltre sé medesimo, n.65 (sessantacin-	
	que) associati di persona e due per delega su un totale di	
	n.87 (ottantasette) regolarmente iscritti nel libro soci;	
	- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costi-	
	tuita e può validamente deliberare sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno a norma del vigente statuto.	

	Passando ad illustrare il primo punto all'ordine del gior-	
	no il Presidente fa presente all'assemblea l'opportunità di	
	confermare quanto deliberato con il verbale di assemblea	
	straordinaria del 25 Luglio 2020 con una maggiore presenza	
	di associati, nonché per motivi logistici di trasferire la	
	sede da Lecce in Surbo alla Via Pico n.34, ed invita l'as-	
	semblea a pronunciarsi in merito.	
	L'Assemblea, udita l'esposizione, dopo brevissima discus-	
	sione passa alla votazione ed all'unanimità, con voto pale-	
	se e per alzata di mano delibera:	
	1) di confermare quanto deliberato con il verbale di assem-	
	blea straordinaria del 25 Luglio 2020;	
	2) trasferimento della sede legale da Lecce a Surbo (LE) al-	
	la Via Pico n.34.	
	Il Presidente mi consegna il nuovo statuto sociale aggior-	
	nato, che io Notaio ritiro e allego al presente atto sotto	
	la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, o-	
	messane la lettura poichè i presenti dichiarano espressamen-	
	te di ben conoscerlo.	
	A questo punto, null'altro essendovi da deliberare il Pre-	
	sidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciannove e	
	venti.	
	Si chiedono, ove applicabili, tutte le agevolazioni fiscali	
	previste per le associazione facenti parte degli Enti del	
	Terzo Settore.	

[illegible]

	Allegato "A" ad atto n.34.730 della Raccolta.	
	STATUTO	
	DELL'ASSOCIAZIONE "MARCO 6,31" - ODV	

	<u>Costituzione - Denominazione - Sede - Durata</u>	
	Art.1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto	
	dalla legge, con sede in SURBO (LE) alla via Pico n.34, qua-	
	le Ente del terzo settore, l'associazione denominata "MARCO	
	6,31" OdV" in conformità al dettato dell'art.32 del	
	D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricom-	
	prenderà nella denominazione anche l'acronimo "Ass. Marco	
	6,31 ETS" con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.	
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Art.2. L'associazione "MARCO 6,31" - OdV", più avanti chia-	
	mata per brevità associazione, si ispira ai principi di de-	
	mocraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue	
	esclusivamente finalità di solidarietà sociale.	
	<u>Finalità e attività</u>	
	Art.3. L'associazione opera per il perseguimento, senza sco-	
	po di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi	
	le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.	
	5 del Codice del Terzo Settore:	

	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successi-	
	ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n.112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblica-	
	to nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-	
	cessive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-	
	zione della dispersione scolastica e al successo scola-	
	stico e formativo, alla prevenzione del bullismo e	

	al contrasto della povertà educativa;	
	p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante re-	
	visione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giu-	
	gno 2016, n.106;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero del-	
	le infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifica-	
	zioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale	
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	
	all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi	
	di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della	

	legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata. Ed in particolare	
	persegue le seguenti finalità:	
	- perseguire il benessere delle persone con disabilità e	
	di ogni persona in difficoltà;	
	- favorire l'inclusione sociale e socio-lavorativa delle	
	persone con disabilità;	
	- favorire la partecipazione attiva delle persone con disa-	
	bilità alla vita della comunità;	
	- coinvolgere le famiglie nella stesura e realizzazione di	
	percorsi di vita individualizzati;	
	- valorizzare il ruolo del volontariato;	
	- sensibilizzare la comunità rispetto alle tematiche del-	
	l'inclusione sociale;	
	- promuovere la partecipazione e l'accessibilità alla tute-	
	la dei diritti e alla mobilità.	
	Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguen-	
	ti attività:	
	- Attività ludico-ricreative;	
	- Attività laboratoriali;	
	- Servizio di trasporto sociale;	
	- Servizio di disbrigo pratiche;	
	- Prestito ausili;	
	- Progettazione in ambito locale, regionale e nazionale (tra	

	cui Alternanza Scuola Lavoro e Servizio Civile Universale);	
	- Lavori di pubblica utilità (in collaborazione con UEPE,	
	USSM e Serd);	
	- Consulenza psicologica e legale;	
	- Attività di fund raising;	
	- Realizzazione di eventi di promozione e sensibilizzazione;	
	- Formazione e aggiornamento volontari;	
	- Tirocini universitari;	
	Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività	
	l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti a-	
	gli enti associati.	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà i-	
	noltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti as-	
	sociative, di cui condivide finalità e metodi, nonché colla-	
	borare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento	
	delle finalità statutarie.	
	Art.6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.117/2017 l'associazio-	
	ne potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle	
	d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposi-	
	to Decreto ministeriale.	
	L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio	
	Direttivo con apposita delibera.	
	Per le attività d'interesse generale prestata l'associazio-	

	ne può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettiva-	
	mente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano	
	svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti	
	di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.	
	<u>Soci</u>	
	Art.7. Possono diventare soci dell'associazione tutti	
	coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli	
	scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione met-	
	tendo a disposizione volontariamente il proprio tempo libero	
	e le proprie capacità.	
	Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo	
	settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro	
	numero non sia superiore al cinquanta per cento del	
	numero delle associazioni di volontariato.	
	Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato	
	al pagamento della quota associativa annuale nei termi-	
	ni prescritti dal Consiglio Direttivo, ossia a partire dal	
	primo Gennaio ed entro e non oltre il 30 Marzo.	
	La qualifica di socio, inoltre può essere riconosciuta, die-	
	tro approvazione del Consiglio Direttivo, a chi in maniera	
	stabile e continuativa svolge attività di volontariato per	
	il perseguimento degli scopi associativi, qualora lo stesso	
	ne faccia richiesta. In tal caso, il socio non è tenuto a	
	versare alcuna quota associativa, ma solo a confermare an-	
	nualmente la propria disponibilità a svolgere attività di vo-	

	lontariato.	
	Art.8. La domanda di ammissione a socio deve essere	
	presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà	
	sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspi-	
	rante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.	
	Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere	
	comunicato per iscritto all'interessato specificandone i mo-	
	tivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio en-	
	tro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'as-	
	semblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della	
	sua prima riunione.	
	<u>Diritti e doveri dei soci</u>	
	Art.10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte	
	le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare	
	con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle ca-	
	riche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.	
	Ciascun socio ha diritto di esaminare libri sociali previa	
	richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro	
	15 giorni.	
	Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con	
	preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'apparte-	
	nenza all'associazione.	
	I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota	
	associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile,	

	rivalutatile e trasmissibile.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le	
	norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.	
	I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione	
	non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	<u>Perdita della qualità di socio</u>	
	Art.11. La qualità di socio si perde:	
	a) per morte;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) dietro presentazione di dimissioni scritte;	
	d) per esclusione.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si ren-	
	dono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti	
	scorretti ripetuti che costituiscono violazione di	
	norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che	
	senza adeguata ragione si mettano in condizione di inatti-	
	vità prolungata.	
	La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui al-	
	la lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di	
	tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare	
	entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.	
	<u>Volontari</u>	
	Art.12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'as-	
	sociazione prestando, per libera scelta ed in modo persona-	

	le, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario.	
	Ai volontario possono essere rimborsate dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata, entro limiti massimi e	
	alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo for-	
	fetario.	
	Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spe-	
	se sostenute dal volontario possono essere rimborsate an-	
	che a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del-	
	l'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'im-	
	porto di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, pre-	
	via delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipo-	
	logie di spese e attività di volontariato per le quali è am-	
	nessa questa modalità di rimborso.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi for-	
	ma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il	
	volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la	
	propria attività volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente	

	coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro fun-	
	zioni.	
	I soci che prestano attività di volontariato ai sensi del-	
	l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati	
	contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgi-	
	mento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità ci-	
	vile verso terzi.	
	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
	<u>Sostenitori</u>	
	Art.13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di so-	
	stenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali,	
	danno un loro contributo economico libero e volontario. I so-	
	stenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di	
	elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere in-	
	formati delle iniziative che vengono di volta in volta intra-	
	prese dall'associazione.	
	<u>Lavoratori</u>	
	Art.14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti	
	o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra na-	
	tura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare	
	funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare	
	o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero	
	dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere supe-	
	riore al cinquanta per cento del numero dei volontari.	
	<u>Organi Sociali e Cariche Elettive</u>	

	Art.15. Sono organi dell'associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'Organo di controllo, laddove eletto;	
	d) il Revisore dei conti, laddove eletto.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	<u>L'Assemblea</u>	
	Art.16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.	
	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:	
	- almeno una volta all'anno;	
	- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;	
	- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;	
	- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.	
	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazio-	

	ne, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla pri-	
	ma.	
	Art.17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del	
	giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r.,	
	ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo	
	sms, telefax o e - mail, ovvero con altri mezzi tecnologi-	
	ci che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione	
	della convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e	
	sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti og-	
	getto del dibattito.	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se so-	
	spesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo del-	
	l'Assemblea.	
	Art.18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- discute ed approva il bilancio;	
	- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	- definisce il programma generale annuale di attività;	
	- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, de-	
	terminandone previamente il numero dei componenti;	
	- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei	
	componenti dell'Organo di controllo, determinandone previa-	
	mente il numero dei componenti;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	

	- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori as-	
	sembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto	
	dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associa-	
	zione;	
	- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi so-	
	ciali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita	
	della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.	
	11; delibera sul ricorso dell'associato contro il provve-	
	dimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;	
	- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine	
	del Giorno;	
	- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla leg-	
	ge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua com-	
	petenza.	
	Art.19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza	
	di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per	
	delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in cal-	
	ce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione	
	è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero de-	
	gli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di	
	un numero massimo di tre deleghe.	

	È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per cor-	
	rispondenza o in via elettronica, purché sia possibi-	
	le verificare l'identità dell'associato che partecipa e	
	vota.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei	
	voti.	
	Art.20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in	
	presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del	
	patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati.	
	Art.21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e	
	in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componen-	
	ti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni	
	si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione	
	delle cariche sociali si procede mediante il voto a scruti-	
	nio segreto su scheda.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devo-	
	no risultare insieme alla sintesi del dibattito da appo-	
	sito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario	
	dell'Assemblea.	
	<u>Consiglio Direttivo</u>	
	Art.22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di	

	3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'As-	
	semblea, fatta eccezione per i primi amministratori	
	che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in ca-	
	rica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone	
	fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associa-	
	ti, dagli enti associati.	
	Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal	
	suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o	
	chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizio-	
	ne, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi.	
	I componenti devono essere scelti tra persone alle quali	
	siano riconosciute qualità morali e umane, oltre che capa-	
	cità ed esperienza utili al ruolo da rivestire.	
	I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro	
	elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico	
	nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indican-	
	do per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la	
	data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a	
	quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, pre-	
	cisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di	
	rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed	
	eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non so-	
	no iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.	

	Art.23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente	
	ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando	
	ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede so-	
	ciale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo	
	e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.	
	In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convo-	
	cato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquat-	
	tro) ore di preavviso.	
	Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza	
	dei consiglieri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	
	Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o co-	
	munque riguardanti le persone.	
	Art.24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere o-	
	gni atto esecutivo necessario per la realizzazione del pro-	
	gramma di attività che non sia riservato per Legge o per	
	statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.	
	Nello specifico:	
	- elegge tra i propri componenti il presidente;	
	- elegge tra i propri componenti il vice presidente;	
	- elegge il tesoriere e il segretario;	
	- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione;	

	- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
	- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di	
	attività;	
	- individua le attività diverse da quelle d'interesse genera-	
	le esperibili dall'associazione;	
	- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo	
	presenta all'Assemblea per la discussione e la sua appro-	
	vazione;	
	- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il	
	bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discus-	
	sione e la sua approvazione;	
	- conferisce procure generali e speciali;	
	- assume licenzia eventuali prestatori di lavoro fis-	
	sandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento	
	dell'associazione e degli organi sociali;	
	- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi	
	soci;	
	- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal	
	Presidente;	
	- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art.25. In caso venga a mancare in modo irreversibile	
	uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede al-	
	la surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Al-	
	lorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice ele-	

	zioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso	
	i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in	
	carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare	
	consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente	
	deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.	
	<u>Il Presidente</u>	
	Art.26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'asso-	
	ciazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica	
	quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere	
	pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciar-	
	ne quietanza.	
	Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o so-	
	ci con procura generale o speciale. In caso di assenza o im-	
	pedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presiden-	
	te vicario.	
	In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti	
	d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Diret-	
	tivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi,	
	non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde per-	
	sonalmente il Presidente.	
	<u>Il Tesoriere</u>	
	Art.27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiorna-	
	re i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla ba-	
	se delle determinazioni assunte dal Consiglio.	
	Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con ban-	

	che e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o e-	
	stinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effet-	
	tuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque ese-	
	guire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni	
	affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e di-	
	sgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui	
	limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.	
	<u>Il Segretario</u>	
	Art.28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tene-	
	re aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assem-	
	blea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua cu-	
	stodia unitamente al libro soci.	
	<u>L'Organo di controllo</u>	
	Art.29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limi-	
	ti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'As-	
	semblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo	
	2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di con-	
	trollo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di	
	cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel	
	caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione, anche con riferimento alle disposizioni del de-	

	creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabi-	
	li, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'ar-	
	ticolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale	
	dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di	
	controllo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento	
	dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017,	
	la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito regi-	
	stro.	
	Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo	
	qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità	
	delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di	
	contributi pubblici da gestire.	
	Revisore legale dei conti	

	Art.30. Se l'Organo di controllo non esercita il control-	
	lo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dal-	
	l'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un	
	Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro.	
	Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si ri-	
	serva di stabilire il carattere monocratico o collegiale del-	
	l'organo e il numero dei componenti.	
	In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il	
	Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ra-	
	gione della complessità delle attività organizzate o in	
	ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
	<u>Patrimonio, esercizio sociale e bilancio</u>	
	Art.31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di o-	
	gni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il	
	bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per	
	l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale.	
	Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal	
	rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri dell'associazione e dalla relazione di mis-	
	sione che illustra le poste di bilancio, l'andamento eco-	
	nomico e gestionale dell'associazione e le modalità di per-	
	seguimento delle finalità statutarie.	
	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque de-	

	nominate inferiori a Euro 220.000,00 il bilancio può essere	
	redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.	
	Art.32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
	a) quote associative degli aderenti;	
	b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organi-	
	smi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al	
	sostegno di specifiche e documentate attività o progetti	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) attività di raccolta fondi;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e pro-	
	duttive marginali;	
	h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui	
	all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie	
	e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di	
	cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo	
	pervenga all'associazione.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere seconda-	
	rio e strumentale delle attività diverse rispetto a	
	quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella rela-	
	zione di missione o in una annotazione in calce al rendicon-	
	to per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Art.33. Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) beni immobili e mobili;	

	b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
	c) donazioni, lasciti o successioni;	
	d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Art.34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, se-	
	condo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il	
	conseguimento delle finalità dell'associazione.	
	Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni,	
	esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane	
	di proprietà dell'associazione.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di uti-	
	li ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate a fondatori, associati, lavoratori e collabora-	
	tori, amministratori ed altri componenti degli organi socia-	
	li, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	<u>Libri sociali</u>	
	Art.35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
	a) libro degli associati	
	b) registro dei volontari;	
	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redat-	
	ti per atto pubblico;	
	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	direttivo e di eventuali altri organi sociali.	

Pubblicità e trasparenza

Art.36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art.37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art.38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dal-

	l'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste del-	
	l'art. 20 comma 2 dello statuto.	
	In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non	
	potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consi-	
	glio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamen-	
	te devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regiona-	
	le del Registro Unico nazionale del Terzo settore e sal-	
	va diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti	
	del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia so-	
	ciale.	
	In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e ri-	
	serve ai soci.	
	L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al pre-	
	detto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata	
	a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislati-	
	vo 7 marzo 2005, n.82.	
	<u>Norma finale</u>	
	Art.39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa	
	riferimento alle vigenti disposizioni legislative in mate-	
	ria, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs	
	117/2017 e alle loro eventuali variazioni.	
	All'originale firmato: SANTORO Rossano, PETRACHI Benedetto	
	Notaio, segue impronta del sigillo.	